



FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA LUCI DI SCENA PER IL GRAN TEATRO
GIACOMO PUCCINI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO PNRR PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

CUP E41D22000030004

LOTTO 3: PARLED

CIG: Z9F393DD2B

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di aprile in Torre del Lago, presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano
FRA

Fondazione Festival Pucciniano (d'ora in avanti La Fondazione) con sede legale in Torre del Lago Puccini, via delle Torbiere snc - C.F. e P.IVA 01406060465 rappresentata dal Direttore Generale Franco Moretti, nella sua qualità di procuratore, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano

E

La Ditta TRE TI SRL (d'ora in avanti "Impresa") con sede legale in ~~via Roma, 100 - 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)~~

PREMESSO

- che è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori per la fornitura luci di scena per il Gran Teatro Giacomo Puccini finanziato a valere sul bando PNRR per l'efficientamento energetico;
 - che l'Impresa ha formulato la propria offerta nella procedura di cui sopra;
 - che con provvedimento del 16 marzo 2023 la Fondazione ha preso atto della procedura svolta, dell'esito, ha convalidato gli atti ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all'Impresa i servizi suddetti.
- Tutto ciò premesso, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato speciale di gara e i relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

Fondazione Festival Pucciniano
Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)
Tel.: +39 0584 350567 • Fax: +39 0584 341657
Internet: www.puccinifestival.it • email: affarigenerali@puccinifestival.it

ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori per la fornitura luci di scena per il Gran Teatro Giacomo Puccini finanziato a valere sul bando PNRR per l'efficientamento energetico
 In particolare, la fornitura ha per oggetto n. 20 parled - LUXIBEL - B PAR360Z

ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA

L'impresa si obbliga a svolgere la fornitura alle condizioni previste nel Capitolato di gara e nei suoi allegati e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara, nonché nell'offerta formulata.
 La fornitura deve essere effettuata dall'impresa a proprio rischio e con propria autonomia organizzativa, secondo quanto definito dal Capitolato speciale, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dall'impresa.

2023.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Le attività oggetto del Contratto saranno retribuite come da offerta economica presentata al seguente importo

IMPORTO LAVORI - TRASPORTO INCLUSO	24.960,00€ oltre Iva
------------------------------------	----------------------

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato di gara e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

Si dà atto che nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", fino al 31/12/2023, trova applicazione la revisione dei prezzi prevista all'art. 29 comma 1 lettera a.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico.
 La stazione appaltante corrisponderà un anticipo pari al 20% alla firma del contratto, previo invio fattura elettronica. Il saldo sarà effettuato a 30 giorni dalla fine dei lavori previo invio fattura elettronica.
 I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.



Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Fondazione per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare all'Impresa a mezzo PEC.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che verrà comunicato dalla Fondazione.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. All'aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l'impresa è affidataria.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore.

L'Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di Interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

L'appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto, nel Capitolato di gara e nell'offerta tecnica.

Art. 10 – CONDOTTA DELLA FORNITURA

Fondazione Festival Pucciniano

Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)

Tel.: +39 0584 350567 • Fax: +39 0584 341657

Internet: www.puccinifestival.it • email: affarigenerali@puccinifestival.it

L'impresa appaltatrice dovrà svolgere la fornitura con capitale, personale, mezzi tecnici propri, mediante la propria organizzazione e a suo totale rischio, con l'esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza del titolare e dei suoi collaboratori dalla Fondazione. Stante l'esclusivo rapporto di dipendenza fra l'impresa ed il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi, alla stessa faranno carico tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi quelli di carattere retributivo, assistenziale ed assicurativo.

Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della predetta normativa, incluso il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.l. in materia di infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro. L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra, anche prendendo di propria iniziativa i provvedimenti che si rendano a tal fine opportuni e necessari.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALI

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Fondazione previo invio all'impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

La Fondazione provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata, in tale ultimo caso l'impresa aggudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. 12 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza della Società, oltre a comminare le penali previste al punto precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire da altra Ditta la mancata o incompleta fornitura a spese della Società, secondo le modalità di cui al Capitolato speciale di gara.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R o a mezzo pec, nei seguenti casi:

- frode a danno della Fondazione



FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, la Fondazione provvederà a trattenere l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni, ivi comprese le differenze di costo sostenuto per il ricorso ad altra Ditta nelle ipotesi di esecuzione in danno.

ART. 14 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all'impresa a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;

2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 15 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese della registrazione saranno a totale carico dell'Impresa.

ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Alcune delle informazioni scambiate tra le parti nella normale gestione dei rapporti che intercorrono tra le stesse per effetto del presente contratto e/o in relazione alla gestione della fornitura, sono qualificabili come "dati personali" (art. 4 Reg.UE 2016/679) relativi a soggetti terzi.

In riferimento a tali informazioni le Parti si impegnano reciprocamente:

- a trattare i suddetti dati nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.l.);

Fondazione Festival Pucciniano

Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)

Tel.: +39 0584 350567 • Fax: +39 0584 341657

Internet: www.puccinifestival.it • email: affarigenerali@puccinifestival.it

- a trattare i suddetti dati per le sole finalità di cui al presente contratto e correlate alla gestione del servizio o della fornitura e dei rapporti commerciali intercorrenti nonché per adempiere ad obblighi imposti da norme di legge;
- a scambiarsi dati pienamente utilizzabili per le finalità sopra citate, poiché acquisiti in modo lecito ed avendo già ottenuto, ove necessario e ciascuna relativamente ai dati forniti alla controparte, agli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso per i trattamenti effettuati da entrambe le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto; resta inteso che le parti collaboreranno, ove necessario, al fine di rispondere alle legittime richieste degli interessati ove riguardanti i trattamenti in parola;
- a rendere disponibili alla Controparte eventuali informazioni aggiuntive circa i trattamenti effettuati, così da porla in condizioni di rispettare il punto precedente; a tal proposito il fornitore potrà prendere a riferimento l'informativa ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI" resa disponibile dalla Fondazione;

➤ a far trattare tali dati solitamente da soggetti che agiscono sotto la loro autorità e che afferiscono, anche in qualità di collaboratori esterni, alla propria organizzazione. (espressamente autorizzati e formati circa le norme e procedure adottate a tutela dei dati personali, come previsto all'art. 2 quaterdecies D.lgs. 196/2003 Reg. UE 2016/679, o nominati Responsabili ex art. 28 dello stesso Regolamento.)

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a mantenere la controparte indenne da ogni contestazione, azione, o pretesa avanzate da soggetti terzi e/o Autorità a seguito di eventuali contestazioni per pretese violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché al Regolamento (UE) 679/2016.

ART. 17 – CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della FONDAZIONE e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale <https://www.puccinifestival.it/>.

L'Impresa dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

In particolare l'Impresa garantisce che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento della fornitura oggetto del contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risulti lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.



FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c., Impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

Art. 19 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del Contratto, per quanto applicabili.

L.C.S. Torre del Lago Puccini,

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO
Gran Teatro "Giacomo Puccini"
Via delle Torbiere snc
55049 TORRE DEL LAGO P.
C.F. n. P. IVA 01406080445

Per la Società

TRE TIRI
L'Amministratore Delegato
MANUEL DI SIOSSO

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: ART. 4 – obblighi dell'impresa; ART. 7 – fatturazione e pagamenti; Art. 8 – tracciabilità dei flussi finanziari; ART. 10 – cauzione definitiva; ART. 11 – condotta della fornitura; ART. 12 – Inadempienze e penali; ART. 14 risoluzione del contratto – ART. 15 - recesso; ART. 18 – Codice Etico; Art. 19 – foro competente;

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO
Per la Fondazione
Gran Teatro "Giacomo Puccini"
Via delle Torbiere snc
55049 TORRE DEL LAGO P.
C.F. n. P. IVA 01406080445

Per la Società

TRE TIRI
L'Amministratore Delegato
MANUEL DI SIOSSO

- allegati:
- Capitolato di gara
- Offerta economica
- Dichiarazione estremi identificativi c/c dedicato, Art. 3, comma 7, L. 136/2010

